



Comune di Rubano

PROVINCIA DI PADOVA

Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC)

– Approvato con D.C.C. n. 12 del 08/04/2014.

(ultimo aggiornamento in data 08/04/2014)

INDICE

CAPITOLO A – DISPOSIZIONI GENERALI IUC

- Articolo 1.A – Oggetto del regolamento
- Articolo 2.A – Funzionario responsabile del tributo
- Articolo 3.A – Riscossione
- Articolo 4.A – Dichiarazione
- Articolo 5.A – Abrogazione e norme di rinvio
- Articolo 6.A – Entrata in vigore

CAPITOLO B – IMU

- Art. 1.B Oggetto
- Art. 2.B Base imponibile dei fabbricati iscritti in catasto e dei terreni agricoli
- Art. 3.B Base imponibile delle aree fabbricabili
- Art. 4.B Equiparazione all'abitazione principale
- Art. 5.B Esenzioni
- Art. 6.B Versamenti
- Art. 7.B Fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili
- Art. 8.B Obbligo di presentazione della Dichiarazione

CAPITOLO C – TASI

- Articolo 1.C – Oggetto del regolamento
- Articolo 2.C – Presupposto dell'imposta
- Articolo 3.C – Costi dei servizi indivisibili finanziati dalla TASI
- Articolo 4.C – Soggetti passivi
- Articolo 5.C – Base imponibile
- Articolo 6.C – Determinazione delle aliquote, detrazioni, riduzioni ed esenzioni
- Articolo 7.C – Dichiarazione
- Articolo 8.C – Modalità di versamento
- Articolo 9.C – Scadenze del versamento
- Articolo 10.C – Somme di modesto ammontare
- Articolo 11.C – Accertamento
- Articolo 12.C – Sanzioni
- Articolo 13.C – Rimborsi
- Articolo 14.C – Interessi
- Articolo 15.C - Riscossione coattiva

CAPITOLO A – DISPOSIZIONI GENERALI IUC

Articolo 1.A – Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" istituita con l'art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità per l'anno 2014). L'imposta si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Articolo 2.A – Funzionario responsabile del tributo

1. Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

3. Nel caso l'ente esternalizzi la gestione di una componente dell'imposta ad un soggetto esterno, verrà individuato uno specifico soggetto responsabile del tributo.

Articolo 3.A – Riscossione

1. La IUC è applicata e riscossa dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, il presupposto del tributo.

Articolo 4.A – Dichiarazione

1. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla IUC entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo, secondo le modalità previste dalla legge.

2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso

ammontare del tributo, in tal caso la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Ai fini di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.

3. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all'IMU.

Articolo 5.A – Abrogazioni e norme di rinvio.

1. Il presente regolamento sostituisce e quindi abroga il precedente regolamento IMU approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 12.06.2012 e modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 36 del 25.09.2012 e n. 10 del 23.04.2013

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative vigenti e le norme del Regolamento Generale delle Entrate Tributarie dell'ente approvato con D.C.C. n. 9 del 28.02.2002 e successive modifiche ed integrazioni. Per la componente TARI si rinvia inoltre alle disposizioni contenute nel DPR 27 aprile 1999, n. 158 e successive modificazioni ed integrazioni, al Regolamento comunale di igiene ambientale che disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti adottato da questo Comune, nonché alle norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

Articolo 6.A – Entrata in vigore.

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014.

CAPITOLO B – IMU

Art. 1.B- OGGETTO

1. Le norme contenute nel presente Regolamento disciplinano l'applicazione dell'Imposta Municipale propria (IMU), istituita dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e dall'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, nell'ambito della potestà regolamentare generale contenuta nell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

Art. 2.B– Base imponibile dei fabbricati iscritti in catasto e dei terreni agricoli

1. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento, i moltiplicatori previsti dall'art. 13, comma 4 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214.
2. Per i fabbricati classificati nel gruppo catastale "D", non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri previsti dall'art. 5, comma 2 del decreto legislativo n. 504/1992.
3. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'art. 3, comma 51 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 il moltiplicatore previsto dall'art. 13, comma 5 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Art. 3.B – Base imponibile delle aree fabbricabili

1. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
2. A norma dell'art. 36, comma 2, del decreto Legge n. 223/2006, sono considerate fabbricabili le aree utilizzabili a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico adottato, indipendentemente

dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.

3. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 31, comma 1, lettere c), d) ed e) della legge 5 agosto 1978, n. 457, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'art. 2, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
4. In caso di fabbricato in corso di costruzione, del quale per una parte sia stata comunicata la fine lavori ovvero sia di fatto utilizzato, le unità immobiliari appartenenti a tale parte sono assoggettate all'imposta quali fabbricati a decorrere dal momento di cui sopra. Conseguentemente, la superficie dell'area sulla quale è in corso la restante costruzione, ai fini impositivi, è ridotta in base allo stesso rapporto esistente tra la superficie utile complessiva delle singole unità immobiliari risultante dal progetto approvato e la superficie utile complessiva delle singole unità immobiliari già autonomamente assoggettate ad imposizione come fabbricato.

Art. 4.B – Equiparazione all'abitazione principale

1. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta e della detrazione, l'unità immobiliare, e relativa pertinenza, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente nonché dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'AIRE, a condizione che la stessa non risulti locata.

Art. 5.B – Esenzioni

1. L'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lettera i) del decreto legislativo n. 504/1992 si applica, con riferimento all'imposta municipale propria, agli immobili, a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore oppure concessi in comodato ad un altro ente non commerciale per lo svolgimento di una delle attività di cui all'art. 7, comma 1 lett. i) del decreto legislativo n. 504/1992.

Art. 6.B – Versamenti

1. I versamenti non sono dovuti quando l'imposta annuale risulti inferiore all'importo minimo per versamenti e rimborsi dei tributi previsto dall'art. 10 del Regolamento Generale delle Entrate Tributarie dell'ente.
2. Si considerano regolarmente eseguiti a parità di importo complessivo dovuto:
 - a) i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri;
 - b) i versamenti effettuati dal cedente anche per conto dell'acquirente, esclusivamente per l'anno di vendita, a condizione che venga presentata all'Ufficio Tributi una comunicazione esplicativa firmata da tutti i soggetti interessati con conseguente rinuncia all'istanza di rimborso da parte dell'avente o degli aventi diritto.

Art. 7.B – Fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili

1. Agli effetti dell'applicazione della riduzione alla metà dell'imposta prevista dall'articolo 13, comma 3, del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, i fabbricati debbono possedere una delle seguenti caratteristiche:
 - a. Condizioni statiche delle strutture del fabbricato, non superabili con interventi di manutenzione ordinaria, tali da rendere il medesimo non utilizzabile;
 - b. Assenza di qualsiasi impianto tecnologico di distribuzione interna dei servizi di rete e assenza di locale attrezzato per i servizi igienici.
2. L'inagibilità o inabitabilità dei fabbricati è accertata dall'Ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario o, in alternativa, da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi del testo unico di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 prodotta dall'interessato sotto la propria responsabilità, anche penale, attestante ed indicante le condizioni per usufruire dei benefici di cui al comma 1.

Art. 8.B – Obbligo di presentazione della Dichiarazione

1. La dichiarazione di variazione, prevista dall'art. 10 del decreto legislativo n. 504/1992 e dai decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze previsti dall'art. 9, comma 6, del decreto legislativo n. 23/2011, per quanto attiene all'IMU, deve essere presentata qualora gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendano da atti o fatti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall'art. 3/bis del decreto

legislativo n. 463/1997 ovvero quando il contribuente richieda di beneficiare di riduzione di imposta.

CAPITOLO C - TASI

Articolo 1.C – Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina la componente TASI dell'Imposta Unica Comunale "IUC" prevista dai commi dal 669 al 679 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) e riferita ai servizi indivisibili, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Articolo 2.C – Presupposto dell'imposta

1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai fini dell'imposta municipale propria, ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli.
2. Ai fini della TASI per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore o il detentore e/o occupante ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.
3. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le eventuali agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.
4. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

Articolo 3.C – Costi dei servizi indivisibili finanziati dalla TASI.

1. Con la deliberazione che determina annualmente le aliquote della TASI, sono individuati i servizi comunali indivisibili i cui costi sono coperti dalla TASI.

Articolo 4.C – Soggetti passivi

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui all'art. 2.C. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

2. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

4. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura del 30 per cento dell'ammontare complessivo della stessa, mentre la restante parte corrispondente al 70 per cento dell'importo è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

Articolo 5.C – Base imponibile

1. La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria "IMU" di cui all'articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e smi.

Articolo 6.C – Determinazione delle aliquote, detrazioni, riduzioni ed esenzioni.

1. Le aliquote, detrazioni, riduzioni ed esenzioni sono stabilite con deliberazione dal Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997. Tale organo può ridurre l'aliquota fino al suo azzeramento o può modificarla tenendo conto dei seguenti vincoli:

a) Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'aliquota massima non può comunque eccedere il limite del 1 per mille;

b) La somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

c) Per il 2014, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il 2,5 per mille. Per il medesimo anno i limiti di cui al presente comma possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate detrazioni o altre

misure, relativamente alle abitazioni principali ed alle unità immobiliari ad esse equiparate ai sensi articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, tali da generare effetti sul carico TASI equivalente a quelli determinatisi con riferimento all'IMU per la stessa tipologia di immobile.

Articolo 7.C – Dichiarazioni

1. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.

Articolo 8.C – Modalità di versamento

1. L'imposta è versata autonomamente da ogni soggetto passivo.

2. Il tributo è dovuto per anno solare proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso, l'occupazione o la detenzione; a tal fine il mese durante il quale il possesso, l'occupazione o la detenzione si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.

3. Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997 mediante l'utilizzo del modello F24 secondo le disposizioni dell'art.17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale, al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, con le modalità stabilite dai provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.

4. Si considerano regolari i versamenti effettuati dal contitolare, proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento anche per conto di altri soggetti passivi, a condizione che:

a) l'imposta sia stata completamente assolta per l'anno di riferimento;

b) venga individuato da parte del soggetto che provvede al versamento, all'atto del pagamento o con comunicazione successiva da presentarsi entro il termine di cui all'articolo precedente, l'immobile a cui i versamenti si riferiscono;

c) vengano precisati i nominativi degli altri soggetti passivi tenuti al versamento;

d) venga data dallo stesso esplicita rinuncia a qualsiasi rimborso per la quota pagata a nome degli altri soggetti passivi;

In questo caso, i diritti di regresso del soggetto che ha versato rimangono impregiudicati nei confronti degli altri soggetti passivi.

5. In caso di decesso del soggetto passivo d'imposta, il versamento per l'anno in corso può essere effettuato a nome del soggetto passivo deceduto per l'intera annualità. Nella determinazione dell'imposta, in particolare per l'eventuale applicazione della detrazione per l'abitazione principale, si dovrà tenere conto dell'effettiva situazione in essere nei confronti del soggetto passivo deceduto.

6. Ai sensi dell'art.1, comma 166 della Legge 27 dicembre 2006, n.296, il

versamento dell'importo dovuto deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Articolo 9.C – Scadenze del versamento

1. Il versamento della TASI è effettuato, per l'anno di riferimento, in numero due rate, con scadenza entro il giorno 16 nei mesi di giugno e dicembre, in analogia alle scadenze di versamento IMU.
2. E' consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

Articolo 10.C – Somme di modesto ammontare

1. I versamenti non sono dovuti quando l'imposta annuale risulti inferiore all'importo minimo per versamenti e rimborsi dei tributi previsto dall'art. 10 del Regolamento Generale delle Entrate Tributarie dell'ente.

Articolo 11.C – Accertamento

1. Il Comune emette motivato avviso di accertamento in rettifica per infedele e/o tardiva dichiarazione, parziale o tardivo versamento e d'ufficio per omessa dichiarazione e/o omesso versamento con la richiesta dell'imposta non versata o maggiore imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi, da notificare al soggetto passivo, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero ad enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso si almeno sette giorni.

Articolo 12.C – Sanzioni

1. Si applicano le sanzioni previste dal comma 695 a 699 della legge 27.12.2013 n. 147 e dall'art. 15/ter del Regolamento Generale delle Entrate Tributarie dell'ente in caso di: mancata, incompleta o infedele risposta al questionario, di cui all'art. 11, secondo comma del presente regolamento, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso; di tardivo, omesso o insufficiente versamento della TASI risultante dalla dichiarazione; di omessa presentazione della dichiarazione; di infedele dichiarazione.
2. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti articoli concernenti la TASI, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Articolo 13.C – Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere al Comune al quale è stata versata

l'imposta, il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Le somme liquidate dal Comune ai sensi del comma 1, possono, su richiesta del contribuente, da comunicare al Comune medesimo entro 60 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti a titolo di Imposta Municipale Propria.

3. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo disciplinato dall'articolo 12.C.

Articolo 14.C – Interessi.

1. La misura degli interessi moratori per la riscossione ed i rimborsi dell'imposta è determinata ai sensi dall'art. 11 del Regolamento Generale delle Entrate Tributarie dell'ente.

Articolo 15.C - Riscossione coattiva.

1. Le somme liquidate dal comune per l'imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine previsto dall'atto notificato, sono riscosse coattivamente ai sensi dell'art. 7 del Regolamento Generale delle Entrate Tributarie dell'ente.